REGOLAMENTO ai sensi del PTTI Cap V

ARTICOLO 1 - Definizioni

- 1.1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - **PTTI**: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità contenente misure di prevenzione per la corruzione
 - **D.Lgs. 231/2001**: d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
 - MOG 231: Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 della Società
 - Valutazione rischi: si rinvia al PTTI Cap. V.4. e documenti allegati nei quali è effettuata la mappatura dei rischi e l'identificazione dei processi sensibili con riferimento alle ipotesi salienti sotto il profilo della lotta alla corruzione anche al di fuori del MOG 231
 - **RPC**: Responsabile per la prevenzione della corruzione e attuatore del PTTI
 - ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
 - D.Lgs. 39/2013: D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i.
 - CAAT/Società: CAAT scpa
 - **Referenti**: i titolari dei poteri di monitoraggio di secondo livello e dei flussi comunicativi che interagiscono con il RPC per l'attuazione del PTTI
 - CDA: il Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Società
 - Presidente/Presidente del CDA: il Presidente della Società ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Società
 - **DG**: il Direttore Generale della Società ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Società
 - **CS:** il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
 - UCC: Ufficio controlli e contratti della Società
 - Codice Etico: Codice di comportamento della Società
 - Regolamento ex D.Lgs. 39/2013: Regolamento assunto dalla Società per la verifica delle inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 ai sensi del PTTI Cap. V.
 - **Soggetti vigilanti**: le Pubbliche Amministrazioni che formano parte della compagine sociale della Società o le Pubbliche Amministrazioni che comunque esercitano un potere di vigilanza sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza
 - Organo di controllo: il Collegio Sindacale o altri organi di controllo della Società

• Procedura Segnalazione Illeciti: la procedura di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti adottata dalla Società e gestita dal RPC

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto ed effetti del Regolamento

- 1.1. Il presente Regolamento costituisce attuazione del PTTI Cap V e contiene la disciplina delle attività ivi previste, per quanto già non normato nel PTTI medesimo.
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento ed il regime di responsabilità del RPC anche nei rapporti con i Referenti.

ARTICOLO 2 – Modalità ed effetti della pubblicazione

- 2.1. Il Regolamento è pubblicato sul Sito Istituzionale alla sottosezione pertinente della Sezione "Società Trasparente" e ha effetto dal momento della pubblicazione.
- 2.2. Tale pubblicazione ha effetto ai sensi del PTTI Cap. V ai fini della formazione del personale dipendente e dirigente della Società oltrechè dei terzi.
- 2.3. A termini del Codice Etico, il presente Regolamento deve essere rispettato dal personale della Società e dai terzi.

ARTICOLO 3 – Modalità ed efficacia delle modifiche

- 3.1. Il presente Regolamento è promosso dal RPC e approvato dal CDA.
- 3.2. Qualsiasi modifica del Regolamento, da adottarsi a termini del punto
- 3.1. del presente articolo, avrà effetto solamente dal momento della pubblicazione del testo modificato sul Sito istituzionale nel luogo indicato al paragrafo precedente.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PTTI

Titolo I – SISTEMA DEI SOGGETTI ATTUATORI

ARTICOLO 4 – Il sistema dei soggetti attuatori delle misure di cui al PTTI Cap. V.

4.1. – Il sistema è composto esclusivamente dal RPC e dai Referenti.

ARTICOLO 5 – I compiti del RPC

5.1. – Le funzioni e i compiti del RPC sono previsti nel PTTI Cap. V oltrechè disciplinati dal presente Regolamento, per quanto non previsto dal PTTI.

- 5.2. Al RPC spetta anche la funzione di Responsabile per l'attuazione del PTTI Cap V e delle misure ivi contenute per la prevenzione del malaffare.
- 5.3. il RPC esercita le sue funzioni in piena indipendenza ed autonomia, anche rispetto al CDA.

ARTICOLO 6 - I compiti dei Referenti

6.1. – I compiti dei Referenti sono previsti nel PTTI Cap. oltrechè disciplinati dal presente Regolamento, per quanto non previsto nel PTTI.

Titolo II – PROCEDURE DI VIGILANZA

ARTICOLO 7- Modalità di vigilanza del RPC

- 7.1. Il RPC vigila sull'attuazione delle procedure da parte della Società con riferimento alle aree di rischio e ai processi sensibili di cui alla Valutazione Rischi del PTTI.
- 7.2. Il RPC attua la propria vigilanza anche presidiando l'adeguatezza della Valutazione rischi sotto il profilo della conformità dell'analisi di gestione del rischio ivi compiuta rispetto all'evoluzione dell'attività aziendale. Il RPC cura anche i flussi comunicativi relativi con il CDA ed il Direttore ai sensi del Titolo III.
- 7.3. Il RPC attua la propria vigilanza anche verificando che la Società curi la formazione del personale attraverso la diffusione del Codice Etico e del PTTI e attraverso la previsione di specifici momenti formativi ai sensi del PTTI Cap. V per il personale designato come destinatario.

ARTICOLO 8- Modalità di coordinamento fra il RPC e i Referenti

- 8.1. Il RPC, con il supporto dell'UCC, convoca una o più riunioni con i singoli Referenti, al fine di condividere gli obblighi di informazione spettanti agli stessi in attuazione del par. V del PTTI e del presente Regolamento.
- 8.2. I verbali di tali riunioni sono comunque raccolti dal RPC con il supporto dell'UCC.
- 8.3. Dopo la riunione/riunioni di coordinamento iniziale, ciascun Referente è tenuto a trasmettere con cadenza semestrale un report scritto, onde si aggiorna il RPC sul perfezionamento o adeguamento delle procedure di cui all'art. 7.1. del presente Regolamento e/o sui risultati della loro attuazione, e sulle anomalie riscontrate, onde, se del caso puntualizzare e perfezionarne i contenuti.
- 8.4. Resta inteso che i Referenti sottopongono al RPC senza indugio le questioni afferenti profili metodologici e le eventuali anomalie riscontrate oltrechè l'eventuale necessità di misure aggiuntive.

ARTICOLO 9 - Flussi di comunicazione del RPC con i Referenti

- 9.1. Il RPC vaglia i reports che i Referenti predispongono ed inviano al medesimo ai sensi dell'art. 8.3. del presente Regolamento.
- 9.2. Nel caso di anomalia ingiustificata, il RPC può interloquire direttamente anche con l'Organo di controllo della Società o con il personale sottoposto ai Referenti per chiedere chiarimenti.

ARTICOLO 10 - Flussi di comunicazione con il CDA

- 10.1. Il RPC relaziona annualmente al CDA mediante *report* scritto informando:
- dell'andamento dell'attività ai sensi della Parte Seconda del presente Regolamento;
- più in generale dello stato di attuazione del PTTI Cap V;
- delle criticita riscontrate nell'attuazione del PTTI Cap V;
- delle eventuali azioni correttive intraprese o da intraprendere, anche in coordinamento con la gestione del MOG 231;
- dei flussi di comunicazione ai sensi del successivo art. 11 del presente Regolamento;
- 10.2. Nel caso di mancato o gravemente ritardato adempimento da parte dei Referenti nelle attività previste dall'art. 8 o in qualunque altro caso che richieda un immediato intervento organizzativo, Il RPC relaziona senza indugio al CDA.
- 10.3. Le medesime regole valgono per le comunicazioni con il Direttore, per quanto di competenza.

ARTICOLO 11 - Flussi di comunicazione con i Soggetti Vigilanti e l'ANAC

- 11.1 Il RPC interloquisce con i Soggetti Vigilanti nel caso di richiesta di informazioni.
- 11.2. Il RPC interloquisce con l'ANAC ai sensi dei regolamenti emanati da tale Ente.
- 11.2. Resta salvo, anche in tal caso, il dovere di informazione del CDA da esercitarsi a termini dell'art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO IV - VIGILANZA EX D.LGS 39/2013

ARTICOLO 12 - Vigilanza ex d.lgs. 39/2013

12.1. – Il RPC esercita le specifiche funzioni di vigilanza in materia di conferibilità e compatibilità degli incarichi, secondo le funzioni e i poteri di cui al Regolamento ex D.Lgs. 39/2013.

TITOLO V – POTERI DEL RPC A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI DIPENDENTI.

ARTICOLO 13- Poteri di istruttoria del RPC

13.1. - Salvo quanto stabilito nella Procedura Segnalazione Illeciti della Società, il RPC è autorizzato ad accedere documentazione ritenuta rilevante ed in possesso della Società e ad eseguire verifiche ed ispezioni

ritenute necessarie, anche con l'ausilio di consulenti terzi, il cui costo è imputato alla Società, nel caso in cui non rientri nel budget già assegnato al RPC ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

13.2. – Il personale della Società, il Direttore ed il CDA sono tenuti a collaborare attivamente a fronte delle richieste del RPC e delle azioni di verifica e di ispezione di cui al punto 13.1. Eventuali dinieghi saranno verbalizzati dal RPC e raccolti agli atti dell'istruttoria.

TITOLO VI – CONTROLLI ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

ARTICOLO 14 - Controlli

- 14.1. Salvo quanto previsto nell'art. 13 del presente Regolamento, il RPC è autorizzato a compiere verifiche a campione o puntuali con riferimento alle attività condotte dai Referenti e in generale relative alle procedure aziendali di cui all'art. 7.
- 14.2. All'uopo, il RPC può richiedere al CDA l'approvazione di uno specifico budget.

ARTICOLO 15 – Modalità di esercizio del potere sanzionatorio

15.1. – La violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte:

- nel PTTI Cap. V;
- nei regolamenti emanati ai sensi del medesimo;
- nel Codice Etico;

costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai destinatari delle regole di condotta e delle procedure di cui sopra, su proposta del RPC al Direttore e al CDA per quanto di competenza. 15.2. – Ai fini della contestazione, determinazione e applicazione delle sanzioni disciplinari si opera espresso richiamo al sistema disciplinare del contratto collettivo di riferimento. In caso di assenza di norme funzionali nei Contratti Collettivi, la Società, sotto vigilanza del RPC, provvederà all'adozione di regolamenti sanzionatori appositi.

PARTE TERZA – REGOLE DI FUNZIONAMENTO E REGIME DI RESPONSABILITA' DEL RPC E DEI REFERENTI

Art. 16 – Nomina del RPC e dei Referenti

- 16.1. Il conferimento delle funzioni e l'esercizio dei poteri di RPC presuppongono nomina con atto scritto da parte del CDA.
- 16.2. I Referenti, su proposta del RPC, sono nominati con atto scritto da parte del CDA.

ARTICOLO 17 - Funzionamento del RPC

17.1. – Il RPC esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

17.2. - Alle sessioni di lavoro del RPC possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, anche altri soggetti interni ed esterni (Referenti, Direttore, CDA, CS o altri), solo se espressamente invitati dal RPC.

ARTICOLO 18 - Comunicazioni al RPC

18.1. - Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 8 del presente Regolamento ovvero in altri Regolamenti rispetto all'obbligo di segnalazione al RPC, Il RPC può essere diretto destinatario di comunicazioni e segnalazioni che siano pertinenti con i compiti di vigilanza individuati nel PTTI.

ARTICOLO 19 – Risorse per l'espletamento delle funzioni

- 19.1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 13 del presente Regolamento, il RPC, per ogni esercizio solare, predispone un budget di spesa.
- 19.2. Il budget deve essere impiegato esclusivamente per le spese che il RPC debba eventualmente sostenere per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi del PTTI, ivi compresi gli eventuali incarichi ai consulenti esterni.
- 19.3. Il RPC delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda all'organo dotato degli adeguati poteri di firma la sottoscrizione dei relativi impegni.
- 19.4. Qualora siano necessarie spese eccedenti il budget approvato, il RPC dovrà proporre l'autorizzazione delle stesse all'organo dotato degli adeguati poteri di firma.

ARTICOLO 20 - Regole di comportamento dei Referenti

- 20.1. I Referenti, nell'attuazione dei compiti previsti dal par. 5 del PTTI, sono coordinati dal RPC, si attengono alle istruzioni impartite dallo stesso e riferiscono esclusivamente al RPC.
- 20.2. Il potere di coordinamento ed indirizzo del RPC nei confronti del Referente è esercitato indipendentemente dal livello nella scala gerarchica del Referente.

ARTICOLO 21 – Obblighi di riservatezza del RPC e dei Referenti

- 21.1. Fatta eccezione per gli obblighi di informativa nei confronti del CDA o del Direttore o dell'ANAC o di altre Autorità competenti, il RPC è tenuto al segreto ed alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di cui al PTTI. Agli stessi obblighi di riservatezza adempiono i Referenti.
- 21.2. Gli obblighi di riservatezza e segretezza di cui sopra si applicano integralmente anche ai consulenti, collaboratori e professionisti di cui il RPC dovesse eventualmente avvalersi.

ARTICOLO 22 – Esercizio del potere sanzionatorio nei confronti del RPC e dei Referenti

- 22.1. Costituisce grave inadempimento che può comportare la destituzione del RPC, salvo il risarcimento dei danni:
- a) la carenza di rispetto dell'obbligo di vigilanza di cui alla Parte Seconda del presente Regolamento;
- b) il mancato adempimento all'obbligo di relazione ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
- c) il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- d) la mancata segnalazione degli illeciti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 15 del presente Regolamento;
- e) il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
- 22.2. Le condotte di cui al punto 22.1. dovranno essere oggetto, ai fini della contestazione, di puntuale verifica. A seguito della ricezione di contestazione scritta, il RPC avrà 10 gg. per operare riscontro per iscritto, a seguito del quale la Società opererà le opportune assunzioni ai fini della prosecuzione o della risoluzione del rapporto di RPC nei successivi 10 gg.
- 22.3. Ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti dei Referenti, si richiama l'art. 15 del presente Regolamento ed il punto 22.2. del presente articolo. La contestazione scritta richiede la promozione da parte del RPC.

000000